

del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

è evidente che, in ragione del fatto che non può più darsi al decreto legislativo interpretazione difforme rispetto a quella sancita con sentenza dal Consiglio di Stato, che, da una parte, il Ministero della Pubblica Istruzione deve vigilare in maniera stringente sulla corretta applicazione della normativa vigente, così come definita ed interpretata dal Consiglio di Stato mentre, dall'altra parte, tutti i dirigenti che omettono di darne applicazione, sono passibili di procedimenti disciplinari se non di sanzioni penali per reati di natura omissiva —:

se la ricordata sentenza del Consiglio di Stato sia stata debitamente trasmessa a tutte le strutture scolastiche periferiche dalla Repubblica;

se sia stata redatta e trasmessa apposita circolare chiarendo che la questione giuridica era da considerarsi superata e definitivamente risolta dalla pronuncia del Consiglio di Stato e che, dunque, eliminata ogni incertezza interpretativa della normativa vigente, gli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 dovessero trovare rigorosa applicazione;

se consti al Ministero che sia stata data immediata, tempestiva e precisa applicazione, in tutti gli organismi scolastici, alla citata normativa e, in particolare, quante comunicazioni, ai sensi dell'articolo 8 siano state date dagli interessati e quante cessazioni dall'impiego precedente risultino operative. (5-03398)

\* \* \*

## LAVORO E POLITICHE SOCIALI

*Interrogazione a risposta orale:*

DELMASTRO DELLE VEDOVE e GHI-GLIA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, mediante una particolare valorizzazione del ruolo del contratto di lavoro a tempo parziale come strumento idoneo ed efficace per contemperare le esigenze di competitività delle imprese con le sacrosante istanze di tutela del lavoratore, introduce una particolare disciplina, sostanzialmente promozionale, a favore dei lavoratori purtroppo affetti da patologie oncologiche;

l'articolo 46 comma 1 lettera *t*) del citato decreto ha infatti aggiunto al decreto legislativo n. 61 del 2000 l'articolo 12-*bis* che testualmente recita: « I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro »;

il citato articolo 12-*bis* tipizza una ipotesi speciale di trasformazione del rapporto per andare incontro alle evidenti esigenze dei lavoratori affetti da patologie oncologiche senza risolvere il rapporto di lavoro medesimo, ma mantenendolo nei limiti consentiti dalla patologia medesima, rapportati alla riduzione effettiva della capacità lavorativa;

è intuitiva l'importanza, anche di natura psicologica, della norma che, da una parte, consente di non estromettere il lavoratore affetto da patologia oncologica dal mondo del lavoro, quasi a volerne presupporre la totale irrecuperabilità dal punto di vista psico-fisico e, dall'altra, ne tutela la integrità intervenendo mediante una trasformazione del rapporto calibrato sulla effettiva residua capacità lavorativa del lavoratore affetto da patologie oncologiche;

la norma, di grande umanità e di grande modernità, merita di essere maggiormente conosciuta ed applicata —:

quali siano gli strumenti di diffusione che hanno favorito la conoscenza, ad oggi ritenuta insufficiente, di tale norma da parte dei lavoratori e dei titolari di impresa;

quali impatti concreti abbia avuto la normativa e quanti siano i rapporti di lavoro trasformati alla data del 30 giugno 2004 in applicazione dell'articolo 12-bis citato;

quali iniziative di natura conoscitiva gli uffici periferici del Ministero abbiano assunto o intendano assumere per diffondere l'effettiva conoscenza delle facoltà contenute nel citato articolo 12-bis da parte delle imprese e dei lavoratori;

quali strumenti siano stati offerti, o si intendano offrire, alle organizzazioni sindacali dei lavoratori affinché, a loro volta, si rendano promotrici della più ampia diffusione della conoscenza della normativa presa in esame dal presente atto di sindacato ispettivo. (3-03623)

*Interrogazione a risposta scritta:*

SGOBIO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

da oltre due mesi i 68 dipendenti della Coem di Catania, azienda che produce cabine elettriche per l'Enel e per le Ferrovie, ferma da due mesi, non ricevono il pagamento del proprio salario;

la società, che oltre ai 68 dipendenti impiega nell'indotto circa 50 addetti di una cooperativa di ex dipendenti, ha chiuso il 2003 con un fatturato di 7 milioni di euro e ha in *portfolio* ordini per 4 milioni di euro —:

se non ritengano opportuno intervenire, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, presso i soggetti interessati al fine di tutelare i diritti e la dignità dei

lavoratori, individuando insieme alle parti in causa, soluzioni capaci di garantire un futuro produttivo e occupazionale certo e sereno, in un'area già purtroppo attraversata da altre e gravi crisi economiche.

(4-10600)

\* \* \*

## POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

*Interrogazione a risposta orale:*

DELL'ANNA. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

le aziende del settore lattiero-caseario pugliesi per realizzare i prodotti tipici locali sono costrette sempre più a far ricorso al latte francese e tedesco in quanto in Puglia si produce sempre meno latte da parte delle locali aziende zootecniche;

il fenomeno irreversibile della riduzione delle aziende zootecniche nella regione ha raggiunto limiti preoccupanti (si parla della cessazione negli ultimi dieci anni di oltre il 50 per cento delle aziende);

i produttori caseari pugliesi che utilizzano latte non locale, compromettono in maniera determinante la qualità e la tipicità dei prodotti stessi, dunque per la produzione degli stessi le aziende dovrebbero utilizzare esclusivamente latte pugliese;

gli industriali del settore, tra l'altro, preferiscono far ricorso al latte extranazionale, in quanto economicamente più vantaggioso rispetto a quello prodotto dalle aziende zootecniche pugliesi, che, comunque, non basterebbe a soddisfare le richieste del mercato;

le quote latte assegnate dalla Commissione europea alla Puglia sono insufficienti a garantire ad ogni azienda zootecnica esistente la produzione di una adeguata quantità di latte, tale da essere concorrenziale sui mercati e sufficiente all'industria della trasformazione —: